

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABIANI, AIMONI, ORLANDI, MACCARRONE, ADAMOLI, GIANQUINTO e FERRARI** Giacomo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1965

Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrisponderci agli amministratori dei Comuni e Province

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 11 marzo 1958, n. 208, modificata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148, fu fissata una indennità di carica per i Sindaci ed Assessori comunali e per i Presidenti ed Assessori provinciali.

Tale indennità fu però contenuta, specialmente per i Comuni minori, entro limiti talmente modesti che oggi non soltanto si rivelano del tutto inadeguati, ma in certi casi debbono ritenersi persino umilianti per coloro che ne dovrebbero beneficiare.

La carica di Sindaco, anche quando si tratta di un piccolo Comune, comporta oggi un impegno serio e richiede notevole quantità di tempo da pregiudicare gravemente qualsiasi altro impegno professionale. Quando poi si tratta di Comuni di una certa importanza demografica è impossibile potersi dedicare ad altra attività senza serio pregiudizio degli obblighi inerenti alla carica.

Da una inchiesta fatta in alcuni centri del Paese risulta che molte centinaia di Amministratori comunali e provinciali hanno dovuto da oltre 10, 15 ed anche 20 anni abbandonare ogni attività privata per assolvere ai compiti del loro ufficio al quale sono stati più volte riconfermati dal suffragio po-

polare. Non è quindi giusto che questi cittadini, chiamati a prestare, nell'interesse del Paese, un così prezioso servizio, il quale impone, tra l'altro, un minimo di decoro e notevoli spese di rappresentanza, debbono essere costretti a vivere in condizioni finanziarie che non consentano loro neppure il soddisfacimento di un minimo di esigenze materiali.

Le nuove tabelle che si propongono con il presente disegno di legge mirano a creare un più corretto equilibrio fra le legittime esigenze degli Amministratori comunali e provinciali e la necessità di contenere la spesa nei limiti più ristretti possibile.

Con l'ultimo comma dell'articolo 1 si stabilisce poi la corresponsione di 13 mensilità annue dell'indennità e ciò per raggugliare la posizione degli Amministratori degli Enti locali al livello raggiunto da tutte le categorie di lavoratori.

Con l'articolo 2 si riduce il numero degli abitanti da 10.000 a 5000 per i Comuni per i quali è riconosciuto il diritto all'Assessore anziano o delegato a percepire una indennità pari a tre quarti di quella assegnata al Sindaco. Questo perchè è ormai dimostrato che in un Comune al di sopra dei 5000 abitanti

l'opera quotidiana del Sindaco non è sufficiente a soddisfare alle molteplici esigenze dell'Amministrazione.

Con l'articolo 3 viene inoltre riconosciuto il diritto ad una indennità di presenza a tutti gli Assessori dei Comuni al disotto dei 30.000 abitanti ed a tutti i Consiglieri comunali e provinciali per la loro partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio.

È noto come sia ormai invalsa la consuetudine di corrispondere una indennità di presenza a tutti i membri dei Consigli di amministrazione di Enti pubblici, Aziende municipalizzate, eccetera. Così per i membri eletti delle Giunte provinciali amministrative e per quelli dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza è stabilita per legge una indennità di presenza oggi a carico dello Stato.

Gli Assessori dei Comuni al disotto dei 30 mila abitanti che debbono dedicare notevole parte del loro tempo agli impegni verso l'amministrazione comunale, non solo per partecipare alle riunioni di Giunta, ma anche per il disbrigo delle pratiche relative al loro assessorato, così come i Consiglieri comunali e provinciali, sono gli unici rimasti fuori da questo giusto riconoscimento. Molti Consigli comunali e provinciali hanno deliberato più volte, in deroga alla legge, la concessione di una indennità di presenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio per tutti i membri che non godono di altre indennità fisse.

Le Prefetture nell'esaminare queste deliberazioni non hanno tenuto una linea univoca. Alcune hanno approvato, altre hanno annullato per illegittimità le stesse deliberazioni. Si è creata così una situazione complessa ed assurda. Ciò che è legittimo a Napoli non è più legittimo a Firenze od altrove.

Con l'articolo 3 del presente disegno di legge si vuole inquadrare il problema in un ordine legale e morale oltre a dare un giusto e meritato riconoscimento a tanti benemeriti Amministratori.

Onorevoli colleghi, ogni ulteriore insistenza tendente a illustrare maggiormente i motivi che consigliano l'accoglimento del presente disegno di legge ci sembrerebbe mancanza di riguardo alla vostra esperienza ed alla vostra sensibilità di legislatori di uno Stato democratico. Migliaia di Amministratori comunali e provinciali, finora gravemente sacrificati, attendono dal Parlamento un segno di comprensione del loro sacrificio e della loro dedizione. Questo disegno di legge non può ancora soddisfare le loro legittime aspettative, tuttavia può essere una testimonianza della buona volontà del Parlamento e può contribuire a creare una atmosfera di sempre più intensa collaborazione tra i vari livelli dell'Amministrazione dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, numero 208, modificato dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come segue:

« Ai Sindaci dei Comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

1) Comuni fino a 1000 abitanti: fino a lire 30.000;

- 2) Comuni da 1001 fino a 3000 abitanti:
fino a lire 50.000;
- 3) Comuni da 3001 fino a 5000 abitanti:
fino a lire 90.000;
- 4) Comuni da 5001 fino a 10.000 abitanti:
fino a lire 110.000;
- 5) Comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti:
fino a lire 140.000;
- 6) Comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti:
fino a lire 170.000;
- 7) Comuni da 50.001 fino a 100.000 abitanti, compresi tutti i capoluoghi di provincia:
fino a lire 200.000;
- 8) Comuni da 100.001 fino a 250.000 abitanti:
fino a lire 250.000;
- 9) Comuni da 250.001 fino a 500.000 abitanti:
fino a lire 300.000;
- 10) Comuni oltre i 500.000 abitanti:
fino a lire 350.000.

L'indennità suddetta è corrisposta per 13 mensilità annue e qualora non venga attribuita al Sindaco può essere assegnata, nei limiti sopra indicati, all'assessore anziano o delegato ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208 modificato dall'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 148 è modificato come segue:

« All'assessore anziano o delegato dei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi con i criteri indicati dall'articolo 1 in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al Sindaco ».

Art. 3.

Agli Assessori comunali dei Comuni al di sotto dei 30.000 abitanti ed ai Consiglieri comunali e provinciali di tutti i Comuni e di tutte le Province è concessa una indennità di presenza per ogni riunione di Giunta e di Consiglio, da fissarsi con i criteri indicati dall'articolo 1 in misura non superiore alle lire 5.000.

Tale indennità non è cumulabile con altre indennità fisse comunque percepite in relazione alla carica elettiva.